Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania
Media-Conciliazione Forense – Verbania
Organismo di Mediazione
istituito ai sensi del D.L.vo. n. 28/2010 con delibera del C.O.A. del 07.02.2011
iscritto presso il Registro del Ministero della Giustizia il 18.11. 2011 al n. 733

Verbania – Pallanza, Palazzo di Giustizia
tel. 0323503872 - fax 0323557548
p.e.c. mediaconciliazioneforensevb@pecvb.it

Procedimento di mediazione n. 154/2026

promosso da MAINOLFI GILDA
(Cognome Nome / Ragione Sociale)

nei confronti di MARMONTI GIOVANNI
(Cognome Nome / Ragione Sociale)

Stim.mo Avv.to
Luca Molino
Viale Azari n. 4
28922 VERBANIA

a mezzo p.e.c. avvlucamolino@puntopec.it

Stim.mo Avv.to
Elena Alberico
Viale Azari n. 4
28922 VERBANIA

a mezzo p.e.c. avvelenaalberico@cnfpec.it

La presente per comunicare che in relazione alla allegata domanda di mediazione questo Organismo ha fissato il primo incontro di cui all'art. 8, comma I, d.lgs. 28/2010, nella sede dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Verbania (C.so Europa n. 3 – piano primo) per il giorno

26.11.2026 ad ore 9,30

alla presenza del Mediatore nominato nella persona dell'Avv. Gabriella Penoni

Si evidenzia che in forza del d.lgs. 28/2010 è necessaria l'assistenza di un Avvocato; il titolare del diritto oggetto della vertenza deve partecipare personalmente, ovvero a mezzo di procuratore munito di delega scritta che lo autorizzi a disporre del diritto sostanziale ed a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento. Si ritiene opportuno rappresentare che l'orientamento di certa giurisprudenza ritiene non assolta la condizione di procedibilità ove il delegato sia il medesimo legale che assiste la parte.

Parimenti si segnala che a norma dell'art. 12bis del d.lgs. 28/2010 (i) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c. e (ii) quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e può, se richiesto e con il provvedimento che definisce il giudizio, condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Si pregano le parti invitate di voler comunicare per iscritto, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione al procedimento. La comunicazione potrà avvenire mediante compilazione ed invio – anche a mezzo p.e.c. – dell'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Ordine degli Avvocati di Verbania (www.ordineavvocativerbania.it) con gli allegati ivi indicati.

La presentazione della domanda di mediazione o l'adesione alla medesima comporta per ciascuna parte il pagamento di un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro quantificate - in ragione del valore della domanda come dichiarato nell'istanza e salvo verifica da parte dell'Organismo - nell'importo di € 190,32 oltre alle spese documentate.

Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. Qualora invece all'esito del primo incontro le parti raggiungano l'accordo ovvero proseguano oltre il primo incontro con o senza accordo, ciascuna parte deve versare all'organismo di mediazione le indennità determinate, per ciascun scaglione di riferimento, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania in data 14.11.2023 ai sensi dell'art. 28 del D.M. 150/2023 e pubblicate sul sito web https://www.ordineavvocativerbania.it/organismo-di-mediazione/mediazione/

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo l'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento può inoltre essere ulteriormente maggiorato fino al 20% in ragione dell'esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti ovvero della complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'O.d.M. apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Si comunica alle parti che, nel medesimo termine di otto giorni, è possibile far pervenire eventuale indicazione di preferenza per la designazione congiunta di uno dei Mediatori iscritti negli elenchi di questo Organismo consultabili sul predetto sito web.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8 bis del d. lgs. 28/2010, ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica fermo restando che agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto potranno partecipare unicamente avvocati e parti che siano dotati tutti di firma digitale (token) o di spid, unici strumenti che consentono la firma dei verbali di mediazione.

A norma dell'art. 8, comma I, del d.lgs. 28/2010 durante l'incontro il Mediatore chiarirà la funzione e le modalità di svolgimento della procedura raccogliendo l'intenzione delle parti in ordine alla prosecuzione della medesima, che potrà svolgersi, ed eventualmente concludersi, nel medesimo o in successivi incontri.

Il ricorso al procedimento di mediazione comporta ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022 i seguenti benefici fiscali a vantaggio delle parti:

- in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, si può usufruire di un credito di imposta pari all'indennità corrisposta all'organismo fino a concorrenza di € 600,00;
- se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00;
- i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche;
- in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono ridotti della metà;
- in caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di € 518,00:

Tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono inoltre esenti dall' imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ed il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 fermo restando che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Si comunica altresì che la documentazione depositata dalle parti è consultabile ed estraibile in copia previa corresponsione dei relativi costi: a tal fine lo sportello è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

L'Ente è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Verbania, lì 18 settembre 2026

F.to Il Segretario dell'O.d.M.
Avv. Antonello Viviano